

REGOLAMENTO (UE) N. 350/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'immissione sul mercato di partite di ostriche giapponesi destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali in relazione all'Ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var) approvate a norma della decisione 2010/221/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie⁽¹⁾, in particolare l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali di acquacoltura e relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici⁽²⁾, stabilisce le condizioni di immissione sul mercato, incluse le prescrizioni relative alla certificazione di polizia sanitaria, per i movimenti di animali di acquacoltura in aree sottoposte a misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio⁽³⁾.
- (2) Dal 2008 è stato registrato un aumento della mortalità delle ostriche giapponesi (*Crassostrea gigas*) in diverse aree dell'Irlanda, della Francia e del Regno Unito. Le indagini epidemiologiche effettuate nel 2009 suggeriscono che un nuovo ceppo dell'Ostreid herpesvirus-1 (OsHV-1), l'OsHV-1 μ var, ha contribuito notevolmente a tale aumento.
- (3) Il regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta all'aumento della mortalità delle ostriche della specie *Crassostrea gigas* in relazione al rilevamento dell'Ostreid herpesvirus 1 μ var⁽⁴⁾ è stato adottato al fine di prevenire l'ulteriore propagazione del virus OsHV-1 μ var. Esso introduce misure per controllare la propagazione di tale malattia ed è applicabile fino al 30 aprile 2011.
- (4) La decisione 2010/221/UE, come modificata dalla decisione 2011/187/UE della Commissione⁽⁵⁾, al fine di pre-

venire l'introduzione di OsHV-1 μ var in aree sottoposte a programmi di sorveglianza approvati, consente agli Stati membri elencati nel suo allegato III di imporre condizioni di immissione sul mercato sui movimenti di ostriche giapponesi in tali aree. Nell'interesse della chiarezza e della semplificazione della legislazione dell'Unione occorre stabilire le condizioni di immissione sul mercato nel regolamento (CE) n. 1251/2008.

- (5) Al fine di prevenire l'introduzione del virus OsHV-1 μ var negli Stati membri o parti degli stessi elencati nell'allegato III della decisione 2010/221/UE le partite di ostriche giapponesi destinate alle zone di allevamento e di stabulazione, ai centri di spedizione, ai centri di depurazione e a imprese analoghe prima del consumo umano, introdotte in tali Stati membri o parti degli stessi, devono essere originarie di una zona con una qualifica sanitaria equivalente.
- (6) Tali partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario appropriato che garantisce la conformità alle prescrizioni.
- (7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1251/2008.
- (8) È opportuno prevedere misure transitorie per consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
- (9) Al fine di prevenire l'ulteriore propagazione del virus OsHV-1 μ var, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la data di scadenza del regolamento (UE) n. 175/2010.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:

1) all'articolo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

- «ii) animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento e ai centri di spedizione, ai centri di depurazione e a imprese analoghe

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.⁽²⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.⁽³⁾ GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 52 del 3.3.2010, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 80 del 26.3.2011, pag. 15.